

Il Sindaco di Salerano C.se (To) relaziona al Consiglio Comunale:

“L’attuale sistema degli EE.LL. è frutto di una profonda e radicale trasformazione originata dalla crisi politica e morale del Paese che seguì quella fase comunemente denominata “tangentopoli” nel momento in cui il paventato partito dei Sindaci ha creato disagio tra le forze politiche sorprendendole in un momento di particolare debolezza. Il rimedio, riguardante gli EE.LL., fu posto con la legge 25 marzo 1993 n. 81 che introdusse l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, legge che in seguito ha subito numerose modificazioni ed integrazioni tali da renderla profondamente cambiata rispetto all’impianto originario. La nuova normativa si prefiggeva il compito di ridurre drasticamente il numero di consiglieri, nonché di assessori, ridimensionandoli nei compiti (assegnati all’apparato burocratico), ridurre il mandato amministrativo a 4 anni a causa dell’elezione diretta del Capo dell’Esecutivo e quindi procedere a più ravvicinate verifiche politiche sul suo operato, assicurare stabilità alle Amministrazioni, ripristinare il principio giacobino della durata della carica pubblica, ma solo per la carica di Sindaco e di assessore, introducendo inoltre nel metodo proporzionale il premio di maggioranza; salvo poi riscontrare, come nel caso di Salerano, che questo si traduce in un “regalo” alla minoranza in quanto avendo essa ottenuto il 10% dei voti validi occupa comunque il 33,3% dei posti assegnati in consiglio comunale. Alcuni degli intenti sopra illustrati sono stati successivamente profondamente modificati, poiché si è proceduto all’aumento del numero degli assessori, a riportare la durata del mandato da 4 a 5 anni e ad abolire il limite dei due mandati consecutivi per gli assessori, mantenendolo però pervicacemente valido solo per i Sindaci ed i Presidenti di Provincia, mentre, la stessa regola non trova applicazione per nessuna delle altre cariche elettive assumendo così un carattere discriminatorio con non infondati dubbi di legittimità costituzionale. Alcune delle motivazioni che hanno spinto il legislatore ad imporre il vincolo al numero di mandati, si possono così sintetizzare: “la limitazione risponde all’esigenza di evitare quella continuità che potrebbe assumere il carattere di occupazione di spazi e di freno del ricambio. Consente inoltre, di superare il rischio del consolidamento di un potere personalistico e dell’inevitabile logoramento delle capacità di rappresentanza, nonché della strumentalizzazione della carica al fine della rielezione. Necessarie pause di riposo e di distacco dall’impegnativa attività di governo non possono che giovare agli amministratori, ai quali è sempre consentito di puntare alla rielezione dopo un salutare periodo..sabbatico”(On. Ciaffi relatore della Legge 81/93). Che dire nel merito di queste affermazioni? Penso a coloro che da decenni occupano i più alti scranni della politica nazionale e ne deduco che probabilmente è meno stancante e certamente meno rischioso per la democrazia rispondere soltanto alle indicazioni di Partito (pena la non ricandidatura) che non rispondere quotidianamente, direttamente ed unicamente al cittadino elettore. Inoltre, ad un quesito posto ai tecnici del Ministero dell’Interno, circa la ragione che ispira il limite di mandato, questi hanno risposto affermando che essa consiste: “...nell’esigenza di evitare una eccessiva personalizzazione e concentrazione del potere, suscettibili di portare ad una possibile deriva plebiscitaria e oligarchica, con uno svuotamento del pluralismo che è alla base degli organi collegiali rappresentativi, infatti, la ricandidabilità senza limiti temporali, potrebbe comportare, oltre ad una disparità rispetto agli altri contendenti nelle consultazioni elettorali, una sostanziale cristallizzazione degli assetti politici”. Se veramente questi sono i rischi che si corrono, perché il limite di mandato non è stato esteso a tutte le cariche elettive? Personalmente, ritengo gravemente offensive le ragioni addotte a giustificazione della norma imposta limitatamente ai Sindaci.

Dopo due mandati consecutivi i Sindaci perdono qualsiasi forza propositiva, non hanno più capacità gestionale e, con la creazione di una “mafia” locale, diventano un ostacolo alla democraticità ed alla trasparenza dell’Amministrazione Comunale. Dopo due mandati,

oltre che incapaci, diventano inutili, dannosi e pericolosi e, per legge, bisogna metterli a riposo. E' un'offesa grave ed ingiusta che respingo con tutte le forze. L'imposizione di questo vincolo limitato soltanto ad alcune cariche elettive lo ritengo palesemente incostituzionale poiché oltre a ledere il diritto di elettorato passivo, di fatto, automaticamente considera l'elettorato attivo incapace di scegliere, tacciando contemporaneamente l'elettore di ignoranza o ancor peggio di connivenza. In ogni settore produttivo, l'esperienza è considerata fattore determinante per il raggiungimento di buoni risultati, solo nella conduzione di un Comune, dalla nostra classe politica, è considerata invece un effetto penalizzante e destabilizzante.

Il Sindaco di Morterone (Lecco) il più piccolo Comune d'Italia (34 abitanti) secondo il disposto dell'art. 51 del T.U.E.L., non è immediatamente rieleggibile, mentre invece, il Presidente della sua regione, la Lombardia, la più popolosa e la più economicamente florida d'Italia, non è soggetto alla limitazione del numero di mandati. E' questo il segno di vera democrazia?

No, la ritengo un'assurdità!!!

- Da anni l'ANPCI, tra le altre rivendicazioni, ha sostenuto tenacemente la battaglia finalizzata al superamento di questa norma almeno per i piccoli Comuni.
- Il Presidente della Repubblica ed i Presidenti di Senato e Camera hanno più volte espresso il loro parere invitando le Forze Politiche a porvi rimedio soprattutto per i Piccoli Comuni.
- Tre Regioni a Statuto Speciale (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta) hanno già legiferato a favore del terzo mandato per i Sindaci dei Piccoli Comuni.
- I consigli regionali di Piemonte e Liguria hanno approvato a larghissima maggioranza o.d.g. che invitano il Governo a seguirne l'esempio.
- Nel febbraio 2004 oltre 2.500 Sindaci avevano chiesto al Parlamento di esprimersi con un voto e lo stesso Presidente del Consiglio aveva pubblicamente annunciato che si era trovato l'accordo per il superamento del limite di mandati (anche questo clamorosamente disatteso dopo alcuni giorni).
- Finalmente poi il 30 marzo 2004 il Senato ha approvato a larghissima maggioranza (20 contrari e 6 astenuti) il terzo mandato consecutivo per i Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti. Essendo il ns. ordinamento di carattere bicamerale, anziché procedere speditamente per la definitiva approvazione, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ne ha (per ora) bloccato l'iter per svolgere ulteriori approfondimenti ingenerando così nei Sindaci uno stato di amarezza, confusione, incertezza. L'art. 2 comma 2 della Legge 81/93, ripreso poi integralmente dall'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, a mio parere, stride violentemente con il disposto dell'art. 51 titolo IV della Costituzione (rapporti politici) che stabilisce: "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge". E' evidente che sicuramente non può farsi rientrare tra i requisiti stabiliti dalla legge per l'accesso alle cariche pubbliche un requisito negativo e soprattutto temporaneo, quale è quello di aver già ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi (anche dopo la recente riforma del titolo V della Costituzione, non vi è traccia della volontà di limitare la durata della permanenza in carica degli eletti). E neanche si può parlare di divieto posto per assicurare condizioni di eguaglianza tra i candidati, per la posizione di privilegio in cui si presenterebbe il Sindaco che ha ricoperto per

due mandati consecutivi la carica: non è certo questa la condizione di eguaglianza a cui fa riferimento la Costituzione. Basta considerare che, quando il legislatore ordinario fissa le condizioni di candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, giusto Capo II Titolo III del T.U.E.L., può fare e fa correttamente riferimento a status e situazioni specifiche dei candidati. L'art. 2 comma 2 della Legge 81/93 introduce invece un divieto temporale che in sostanza è la compressione arbitraria di un diritto costituzionalmente garantito. Solo una norma costituzionale e quindi, una modifica della Costituzione, può introdurre, a mio parere, legittimamente nel nostro ordinamento il divieto di un terzo consecutivo mandato per il Sindaco e per il Presidente della Provincia, ma anche per tutte le altre cariche monocratiche, ad iniziare dal Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Regione, etc. Non è infatti un caso che la limitazione del numero dei mandati per il Presidente degli USA sia stata introdotta con il XXII emendamento alla Costituzione nel 1951. Non per spavalderia, per insubordinazione, per attaccamento morboso al potere, per interesse, per sfida, per mania di protagonismo o oltre amenità di questo tenore di cui mi è giunta voce, ma, molto semplicemente, nella piena legalità, ho deciso di ricandidarmi sottoponendomi a quello che in una vera democrazia deve essere il giudice unico: l'elettore. Questo quadro normativo così pervicacemente reiterato dal legislatore offre (come lo dimostrano innumerevoli esempi anche nella tornata elettorale appena conclusa) una miriade di possibilità di elusione della norma e, non essendo questa la sede per farlo, mi astengo dall'esprimere giudizi nel merito. Ho invece una certezza: questo stato di cose ha contribuito e contribuirà notevolmente ad incrementare la crescente disaffezione che il cittadino prova nei confronti della politica allontanandolo sempre più dalla vita pubblica e dalla democrazia. Anziché ricorrere ad uno qualsiasi degli espedienti che consentono di eludere la norma, insieme al programma elettorale distribuito prima delle elezioni ho inviato una lettera aperta ai cittadini nella quale spiegavo quali erano i motivi che mi hanno indotto a ricandidarmi e, con la condivisione unanime dei candidati consiglieri della lista, con serietà, coerenza, e correttezza, convinto della incostituzionalità della norma ho deciso di ricandidarmi a Sindaco sottoponendomi così al giudizio dell'elettore che, a mio avviso, in democrazia è l'unico giudice titolato ad esprimere giudizio sull'operato del Sindaco. Nonostante l'inevitabile componente di incertezza che questa mia candidatura anomala può aver creato, i cittadini con il 90% dei voti validi hanno voluto riconfermarmi la loro fiducia. Ora il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del T.U.E.L. (art. 41 comma 1 del D.Lgs. 267/2000). Prima di passare alle operazioni di voto, desidero entrare nello specifico della norma poiché corre l'obbligo di evidenziarne alcune lacune che, insieme ai motivi già esposti, mi hanno indotto a ricandidarmi per poter intraprendere con il patrocinio dell'ANPCI l'azione giuridica e giudiziaria tesa ad affermare la difesa di un principio di equità e di un diritto democratico sancito dalla Costituzione e cancellato con un decreto legislativo. Purtroppo, a causa dell'inerzia con cui le forze politiche hanno affrontato il problema, questo era l'unico modo per tentar di giungere ad una verifica di legittimità costituzionale relativa ai contenuti del comma 2 dell'art. 51 del TUEL. Con sentenze n. 571 del 1989 e 235 del 1988, la stessa Corte Costituzionale stabilisce che: " la verifica di legittimità costituzionale deve effettuarsi innanzitutto alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale, e che questa Corte ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione". La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 467 del 1991, cons. dir. n. 5 stabilisce: "le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale e ciò, in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione". La Corte Costituzionale accerterà se la non eleggibilità prevista dal comma 2 dell'art. 51 del TUEL sia dunque indispensabile

per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia misura proporzionata al fine perseguito o non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV parte I della Carta Costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale, e, oltretutto limitatamente ad alcune cariche elettive. La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 1969 – 166 del 1972 fino alle sentenze nn. 571 del 1989 e 344 del 1993 stabilisce che: “ l’eleggibilità è la regola, e l’ineleggibilità l’eccezione: le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate”. Alla luce di quanto sopra descritto, ed in ragione delle motivazioni addotte a giustificazione della causa di ineleggibilità prevista dal comma 2 dell’art. 51 del TUEL, ritengo che la norma sia una misura che comprime in un aspetto essenziale, le possibilità che l’ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico. A tal proposito, preciso inoltre che con sentenza n. 141 del 1996 la Corte Costituzionale, per quanto attiene la previsione di ineleggibilità, precisa: “sotto questo specifico profilo l’art. 51, 1° comma e l’art. 48 3° comma della Costituzione, fanno sistema nel senso di precisare e circoscrivere a quanto concerne gli effetti di vicende penali, il rinvio che l’art. 51 opera per i requisiti di accesso alle cariche elettive”. La sancita ineleggibilità prevista dall’art. 51 del TUEL assume quindi il carattere di una sanzione anticipata per il Sindaco che abbia già svolto due mandati consecutivi. Sanzione comminata a priori a prescindere dai contenuti o dai risultati raggiunti precludendogli così una corretta e libera concorrenza elettorale e privando inoltre l’elettore della possibilità di esprimere democraticamente un giudizio di assenso o diniego al suo operato negando ad entrambi quell’opportunità che è alla base di ogni regime democratico. Ciò sulla base del fondamento costituzionale del diritto di elettorato passivo ed attivo, quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica, vulnerato in egual misura dall’ipotesi di ineleggibilità limitata ad alcune cariche elettive che presenta, per le motivazioni espresse, non infondati dubbi di legittimità costituzionale. Pur consapevole che questa materia esula dalle competenze e dai compiti strettamente connessi all’o.d.g. di questa sera, ho comunque voluto illustrare gli approfondimenti testè espressi al fine di offrire a tutti i consiglieri ed ai cittadini presenti il più esaurientemente possibile le motivazioni che mi hanno indotto a questa non facile scelta. Tornando ora più nello specifico al compito che attiene al primo punto dell’o.d.g. del Consiglio Comunale preciso quanto segue: così come il T.U. 570/60, T.U. 223/67 ed il D.Lgs. 267/2000 elencano con scrupolosa ed inequivocabile dovizia di particolari quali sono i compiti attribuiti alle C.E.C. ed ai quali le stesse debbono attenersi nell’esaminare la validità delle candidature presentate prima della loro accettazione, anche le competenze e gli obblighi che vincolano il Consiglio Comunale alla verifica delle condizioni di eleggibilità sono ben specificate dall’art. 41 comma 1 del T.U.E.L. che così recita: “Nella prima seduta il Consiglio Comunale e Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quanto sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69”. Appare quindi chiaro ed evidente che il disposto normativo fa riferimento al Capo II Titolo III mentre invece la ratio dell’art. 51 del T.U.E.L. che al comma 2 così recita: “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche” risulta collocato nel Capo I del Titolo III della citata normativa, e non anche nel Capo II del medesimo titolo, laddove sono raggruppate, organicamente e funzionalmente, tutte le disposizioni afferenti le diverse ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità ed

incompatibilità relative alla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circoscrizionale. A supporto di quanto testè asserito, darò ora lettura della risposta (allegata agli atti) che l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Bocconi di Milano, ha inviato all'ANPCI rispondendo ad un quesito appositamente posto dall'associazione. Oggetto: ineleggibilità del Sindaco per il terzo mandato consecutivo, ex art. 51 T.U. Enti Locali L'art. 51, comma 2, d.lgs. 267/2000 prevede una causa di ineleggibilità assoluta alla carica di Sindaco e di Presidente della Provincia per colui che abbia già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi; in particolare, l'articolo citato dispone che "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche". Non può ritenersi, in ragione del disposto normativo richiamato, che all'ineleggibilità del Sindaco (o del Presidente della Provincia) sia intrinseca la sua incandidabilità alle medesime cariche istituzionali rivestite in passato. Come ben noto, con riferimento alla vicenda che ha coinvolto l'ex Sindaco del Comune di Romagnano al Monte, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2381/03 (confermata in sede di appello), ha ritenuto che non si può ipotizzare "tout court una identificazione tra i concetti di "ineleggibilità" e "incandidabilità". In particolare, il Collegio motivava la sentenza sostenendo che la causa di ineleggibilità introdotta dall'art. 51, comma 2, del TUEL può operare unicamente all'esito delle elezioni, ove il candidato risulti il più votato della propria lista, che a sua volta abbia riportato il maggior numero di voti rispetto alle altre concorrenti. Pertanto, alla previsione di ineleggibilità alla carica di Sindaco per colui il quale abbia già ricoperto la carica per due mandati consecutivi non può collegarsi il divieto per la stessa persona di proporre la propria candidatura a Sindaco. La prescrizione introdotta dall'art. 51 citato, pertanto, non può ritenersi violata nell'ipotesi in cui un soggetto, che abbia già ricoperto la carica di Sindaco o Presidente della Provincia per due mandati consecutivi, si candidi nuovamente alle elezioni per ricoprire la medesima carica, senza risultare eletto. La causa di ineleggibilità introdotta dall'art. 51 più volte citato, dunque, opera ex post e non ex ante e soltanto nell'ipotesi in cui il candidato Sindaco per il terzo mandato consecutivo sia stato il più votato rispetto agli altri antagonisti: solo in questo caso sarà necessario celebrare nuove elezioni (cfr. TAR Campania – Salerno, 6.11.2003, n. 1485/03). Come è stato precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 15.6.2000, n. 3338), "il rischio che, a seguito della vittoria del candidato Sindaco in eleggibile, debbano rinnovarsi le elezioni è compatibile con il ruolo della ineleggibilità e consegue alla novità del sistema elettorale della l. n. 81/1993. Oltretutto, la ferma consapevolezza di questo effetto... sconsiglia la candidatura di soggetti in eleggibili che possono essere "svelati" ancor prima del voto e perciò indeboliti, e ne confina la ricorrenza a casi del tutto marginali". Si rileva, in ogni caso, che sul punto il quadro normativo in materia si presenta alquanto lacunoso, atteso che alla causa di ineleggibilità di cui all'art. 51 TUEL non può connettersi alcuna disposizione in grado di concretizzare e rendere effettivo il predetto divieto. Da un lato, l'art. 51 TUEL viene inopinatamente collocato dal legislatore al di fuori del capo II, espressamente dedicato alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità. Dall'altro, lo stesso omette di indicare, direttamente o per relationem, quali sanzioni si ricolleghino concretamente alla violazione del citato art. 51, creando, per l'effetto, un manifesto vuoto legislativo, del tutto fuorviante per chi si accinge a candidarsi alle elezioni. Peraltro, tale vuoto normativo si riflette anche sul procedimento elettorale nel suo complesso, in relazione alla mancanza di un apposito strumento ovvero di un organo preposto al controllo e al rispetto della disposizione normativa di cui è causa. Ne discende che il legislatore, pur inserendo una causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco e di Presidente della Provincia, non ha tuttavia inserito nella fase

preliminare di ammissione delle liste dei candidati uno strumento e/o un organo in grado di bloccare, in via cautelativa, l'eventuale illegittima candidatura. Infine, deve sottolinearsi che neppure nell'ambito delle successive fasi della procedura elettorale, e in particolare dopo la proclamazione degli eletti, si riscontra un meccanismo di controllo e di verifica del rispetto del divieto di cui all'art. 51. Il Consiglio comunale, infatti, nella prima seduta, non può far altro che prendere atto di un'eventuale candidatura illegittima, formatasi in violazione della predetta disposizione. In particolare, l'art. 41 del TUEL disciplinante gli adempimenti del Consiglio Comunale nella prima seduta, statuisce che: "ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69". Esula, quindi, dai poteri del Consiglio comunale verificare l'eventuale sussistenza dell'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 51, non trovandosi quest'ultima disposizione nel capo II, bensì nel capo I del TUEL. Da ultimo, si osservi che la normativa in materia elettorale consente a chiunque vi abbia diretto interesse (cittadino – elettore) di proporre impugnativa con ricorso avanti il Giudice Ordinario competente per far valere l'ineleggibilità e la decadenza dalla qualità di Sindaco e avanti il Giudice Amministrativo per far valere i vizi concernenti le operazioni elettorali, ai sensi degli artt. 9 bis e 82, 82 undecies d.P.R. n. 570/60. In particolare, sono devolute alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 l. n. 1034/71, le controversie in materia di operazioni elettorali di conteggio e di attribuzione dei voti, nonché le azioni popolari previste dall'art. 70 del Testo Unico Enti Locali, che attengono alla tutela di posizioni di interesse legittimo (cfr. Cass. Civ., S.U., 28.11.1994, n. 10131). Milano, 20 gennaio 2004 F.to Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari Ora alla luce di quanto su esposto e ampiamente documentato, evidenziando ancora che NON rientra nelle specifiche competenze attribuite dalla legge al Consiglio Comunale la verifica di ineleggibilità a norma dell'art. 51 del T.U.E.L., sottolineando altresì l'importanza che assume in questo caso l'espressione di voto dei cittadini che (informati preventivamente della candidatura anomala) a larghissima maggioranza hanno voluto riconfermare la loro fiducia al sottoscritto, espressione che, in democrazia, non può e non deve certamente essere né violata, né sottovalutata, né men che meno ignorata. In ragione a quanto predetto, invito ora i convenuti a voler esaminare le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei singoli proclamati eletti a norma dell'art. 41 del TUEL (adempimenti della prima seduta); Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ferlito Gianfranco che dà lettura di quanto in appresso: "Questa sera ci viene chiesto di verificare l'eventuale sussistenza di condizioni di ineleggibilità del Sindaco, avendo a riferimento l'art. 41 del TUEL, capo II, titolo III. Ai termini di questa norma, alla quale il Consiglio Comunale deve attenere il proprio giudizio, nulla osta sul piano formale al benessere per la rielezione del Sig. Elio Ottino a Sindaco di Salerano. Al di là degli atti formali, credo però che la circostanza richieda un ulteriore momento di riflessione in merito a quanto gli elettori, votando, hanno inteso che si dovesse continuare a portare avanti nell'azione dell'Amministrazione. Intendo riferirmi naturalmente a tutto ciò che di positivo il Sig. Elio Ottino ha realizzato in Salerano in questi anni, ma vorrei richiamare all'attenzione di tutti, i compiti di coordinamento intercomunale che al Sig. Ottino sono stati attribuiti: dalla Protezione Civile, all'Antigrandine, ad iniziative di rilancio culturale come i "Percorsi tra Fede e Ragione". In particolare, sappiamo anche della considerazione e dei riconoscimenti che il Sig. Ottino si è guadagnati sul campo da parte degli Enti competenti, con l'azione di affiancamento e stimolo per la realizzazione della messa in sicurezza del territorio del nostro e di altri Comuni. I lavori sono in una fase importante, che deve essere completata con la costante vigilanza, facilitata dai rapporti interpersonali che il Sig. Ottino ha saputo costruire. Se cambia la persona, si rischiano lacune e

ritardi. Anche per tutti questi motivi non formali voto a favore della rielezione di Elio Ottino a Sindaco di Salerano.” Il Consigliere Dini Emilio pur condividendo ed apprezzando la battaglia del Sindaco Ottino non può esprimere il predetto voto favorevole in quanto l’art. 51 del D.Lgs. 267/2000 al comma 2 stabilisce che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Chiede altresì al Sindaco di dare lettura dell’art. 69 del D.Lgs. 267/2000. Il Sindaco Elio Ottino, dopo aver dato lettura dell’art. 69, invita il gruppo di minoranza a rivedere la propria posizione in quanto la sua candidatura non è un fatto personale ma serve ad affermare un principio di democrazia come ha avuto modo di illustrare nella sua relazione. Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Enrico Tersilla Caterina che dà lettura di quanto in appresso: “Permettetemi una breve considerazione. Abbiamo ascoltato quanto il nostro Sindaco Elio OTTINO ci ha illustrato e abbiamo tutti percepito ed inteso la passione che lui ha messo in questa vicenda, vicenda innescata da un incondizionato senso di giustizia. Vorrei a questo punto, fare un’aggiunta, una piccola osservazione. Ho avvicinato, nel periodo pre-elettorale i nostri concittadini, ai quali ho spiegato, così come peraltro assolto dai miei colleghi candidati consiglieri, i motivi che spingevano OTTINO a ricandidarsi. Devo dire che le domande che sono state poste miravano ad avere chiarimenti e nascondevano la preoccupazione di quale avrebbe potuto essere l’esito e cosa sarebbe successo al nostro Comune. Queste domande hanno posto l’accento su una preoccupazione - condivisa peraltro dallo stesso Sindaco: questa preoccupazione nasceva dal timore che il cosiddetto partito delle schede bianche e nulle, potesse in qualche modo essere un partito forte. Pensavamo che l’incognita, la preoccupazione potesse suggerire all’elettore questa strada. Ebbene - fortunatamente - siamo stati smentiti. Si sono presentati al voto 385 elettori (l’82,6% degli aventi diritto). Sono state complessivamente 22 le schede bianche e nulle, equivalenti al 5,7% dei votanti, mentre 326 elettori (l’89,8% dei voti validi) hanno espresso la propria conferma all’elezione del sindaco Ottino. E’ assolutamente palese che l’elettorato ha espresso la sua scelta. Quale espressione che ai sensi della normativa vigente non deve essere né violata, né sottovalutata né ignorata. Io sono una di quelle persone fortunate che ha avuto la possibilità di essere presente nello scorso mandato come consigliere comunale guidato dal Sindaco OTTINO. Ho avuto l’onore di lavorare, di vedere l’impegno, la capacità e la volontà nel gestire tutto quello che era solo l’interesse del nostro Comune e dei suoi abitanti, e ritengo sia un onore continuare ad essere parte attiva nella vita amministrativa di questo Comune ed è per questo che ho deciso di sostenere la ricandidatura di OTTINO e continuerò a farlo con convinzione fino al pronunciamento della Corte Costituzionale. Ma ho avuto anche la fortuna, negli scorsi cinque anni, di confrontarmi con la capacità di colleghi - alcuni dei quali purtroppo oggi siedono fra il pubblico - che si sono sempre dedicati alla cosa pubblica e con la loro capacità hanno dimostrato di contribuire alla risoluzione di questioni, di problemi e di tematiche varie, a partire dai progetti necessari per il dopo alluvione, a condividere la messa in campo di progetti speciali quali l’avvio del gruppo di protezione civile. Da loro ho imparato ed ho ancora molto da imparare. Quanto a me, credo che a fronte di un risultato così netto, l’impegno debba essere altrettanto forte, impegno che inizia dal portare concretezza alle piccole azioni quotidiane. Penso anche di avere contribuito a dare corpo a associazioni e gruppi che mai come oggi, sentono maggior necessità di essere ascoltati da interlocutori istituzionali. Penso che questo sia dovuto anche al fatto che nella vita ho lavorato nel pubblico impiego, spesso in rapporto diretto con il pubblico, e che essere donna faciliti per qualche verso queste relazioni. Ma essere donna non è una categoria di funzioni. Le donne sono un soggetto politico e sociale di fatto rilevante. E’ necessaria la presenza femminile nel mondo, nella vita?. Eppure diceva uno statista che le donne sono l’altra metà del

cielo: Ma abbiamo mai visto un cielo dimezzato? Il cielo è uno solo. Il mio impegno — per questo mandato — continua ad essere dettato da una passione, rappresenta uno strumento per gestire le regole, difendere e rispettare i diritti dei cittadini, occuparsi del sociale. Perché questo per me e per noi della maggioranza è l'impegno politico.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 12/13.06.2004 da cui risulta che sono stati proclamati eletti i Signori: * Sindaco Elio OTTINO * Consiglieri ENRICO Tersilla Caterina MANCUSO Domenico ZANELLO Laura FERLITO Gianfranco BIANCO Diego RAFFA Salvatore MERLO Andrea ZIMONE Antonella DINI Emilio IANZANO Michele ACTIS PERINO Marco BISCO Roberto Visti gli artt. 41, 51, 55 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Avuta lettura della nota della Prefettura prot. n. 4000203/bis-Area II del 23.06.2004 con la quale il Prefetto di Torino invita il Sindaco a portare a conoscenza del C.C. in occasione della riunione dedicata alla convalida degli eletti l'esistenza della condizione di cui all'art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.; Avuta lettura delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e dei singoli proclamati eletti, sopra citati;

- Accertato non sussistere nei confronti dei singoli consiglieri neo eletti alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo II Titolo III del T.U.E.L.;
- Accertato che sussistono, tuttavia, nei confronti del Sindaco Elio OTTINO, le condizioni di cui all'art. 51 comma 2 del TUEL per aver egli ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, l'ultimo dei quali scaduto in data 13 giugno 2004;
- Ritenuto che, secondo l'inequivocabile tenore letterale della norma di cui all'art. 41 del TUEL, di cui si dà lettura e che si allega in copia alla presente delibera, il Consiglio Comunale non può però censurare tale particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL;
- Rilevato che pur nell'eventuale lacuna normativa, non rimediabile in via interpretativa, sussiste comunque uno strumento di tutela dell'ordinamento rappresentato dall'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL promuovibile anche dal Prefetto;
- Ritenuto in ogni modo di non potersi esimere, a tutela dell'ordinamento, dall'invitare il Prefetto di Torino ad azionare la procedura di cui all'art. 70 del TUEL; Ritenuto in assenza di specifici strumenti normativi di propria competenza, di essere obbligato a rispettare e a prendere atto della volontà popolare, legittimamente espressa; Con la seguente votazione: Votanti: 12 Voti favorevoli: 9 Astenuti: 3 Sig. Dini Emilio Sig. Ianzano Michele Sig. Bisco Roberto

DELIBERA

1. Di convalidare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate, l'elezione diretta del Sindaco e di tutti i Consiglieri Comunali proclamati eletti nelle votazioni del 12 e 13 giugno 2004 dal Presidente dell'unica sezione

elettorale del Comune di Salerano Canavese.

2. Di dare atto che tutti i succitati proclamati eletti hanno i requisiti di eleggibilità stabiliti nel Capo II Titolo III del T.U.E.L., e per gli stessi non esistono condizioni di incompatibilità.
3. Di trasmettere, per le motivazioni approfonditamente esposte in premessa, la presente deliberazione al Prefetto affinché assuma gli eventuali provvedimenti di competenza. ***** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 viene di seguito trascritto il parere riportato sulla proposta di deliberazione: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla deliberazione sopra esposta. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Antonella LAGUZZI Al termine del presente punto all'ordine del giorno il Sindaco procede al giuramento previsto dall'art. 50 comma 11 del D.Lgs. 267/2000, del quale viene redatto apposito e separato verbale. COMUNE DI SALERANO CANAVESE Provincia di Torino L'anno 2004 il giorno 1° del mese di luglio nella Sala delle Adunanze del Comune di Salerano Canavese, innanzi al Consiglio Comunale riunito in seduta pubblica, il Sig. OTTINO Elio proclamato eletto Sindaco a seguito delle consultazioni elettorali del 12/13 giugno 2004, alzatosi in piedi ed indossata la fascia tricolore, ha pronunciato ad alta ed intelligibile voce il seguente giuramento: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA" Del che si è redatto il seguente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Elio OTTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni ALESSANDRO